



## IPASVI COLLEGIO PROVINCIALE DI SALERNO PRECISAZIONI E RETTIFICHE AD UN ERRORE

Il coordinatore settore sanità della Segreteria Provinciale CISL FP (**Pietro Antonacchio**) ha singolarmente avanzato invito al Direttore Generale ASL SA/2 a voler **sospendere** gli effetti della propria nota SGEF prot. 1066 del 15 febbraio 2008, relativa all'elenco degli infermieri non iscritti all'albo, ritenendo che per essi non sussiste ancora l'obbligo all'iscrizione disposto dall'art. 2, comma 3 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, tanto desumendosi presumibilmente dal susseguente art. 4, senza specificare quale comma e lettera.

A contestazione della stessa e al fine di ortodossa applicazione dei comandi legislativi, essendo il Collegio ente di diritto pubblico, si è doverosamente obbligati a **precisare** e **correggere** quanto segue:

1) ritenere fino al momento sussistente l'obbligo di iscrizione all'albo, per legittimare l'esercizio professionale anche a carico dei dipendenti pubblici, solo per gli iscritti agli **Ordini** (medici, veterinari e farmacisti), dava luogo a **violazione del principio di uguaglianza** di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto per il medesimo fine, esercizio dell'attività professionale, non si verificava il medesimo obbligo;

2) una parte della giurisprudenza, come la sentenza della Corte di Cassazione invocata n. 28306/93, invocata dalla nota, giudicando, a fronte di altra opposta, che **tale obbligo non sussistesse per gli iscritti ai Collegi**, faceva verificare contrasto di giudicati, così'ec che al fine di dare soluzione allo stesso il Legislatore ha ritenuto proprio dovere intervenire, sancendo tale obbligo con la menzionata disposizione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 43/2006, dando così luogo ad una **interpretazione autentica**, così facendo perdere qualsiasi validità ed efficacia alla menzionata sentenza, sulla quale **ERRONEAMENTE** la nota CISL Sanità della Provincia di Salerno si fonda;

3) si procede veritariamente ad una **attenta lettura** dell'art. 4, comma 1 della ripetuta legge 43/2006, come voluto dalla nota in contestazione, solo quando si procede ad una **lettura sistematica** di essa, notando diligentemente che la lettera a) dispone in modo inconfondibile di **"trasformare i collegi professionali ESISTENTI in ordini professionali"**. Così chiaramente si distinguono gli enti professionali pubblici già esistenti da quelli che, per altre professioni sanitarie, debbono ancora essere istituiti, con la conseguenza che per quelli di fatto già esistenti la delega al Governo non poteva disporre anche l'istituzione, proprio per il fatto insuperabile di essere già esistenti, ma solo la **trasformazione**, essendo essi già nella totale possibilità di far adempiere ai propri professionisti il comando di cui al ripetuto art. 2, comma 3 dell'obbligo di iscrizione all'albo per potere legittimamente esercitare. La tesi di cui alla nota in contestazione implicherebbe, per contro, **l'estinzione dei Collegi già esistenti con la cancellazione degli iscritti**, i quali, come è noto, sono la stragrande maggioranza, per farli poi ricostituire e, quindi, impegnare i professionisti già prima iscritti a dover procedere a nuova iscrizione, al momento della loro trasformazione, con tutti gli oneri connessi, gravosi anche economicamente, dando luogo ad un comportamento tanto **assurdo** e **illogico** da essere irragionevole attribuirlo alla intenzione implicita del Legislatore;

4) ancora palesemente **erroneo** si presenta l'assunto che **l'ultima legislatura ha fatto decadere la delega**, affermazione che impone di dover precisare che **è decaduto il Governo e non la delega allo stesso**, che rimane come adempimento al quale il nuovo Governo è obbligato.

Agli elencati **errori giuridici** si debbono aggiungere alla nota anche i seguenti rilievi di fatto determinanti il dovuto riconoscimento delle professioni sanitarie non mediche:

a) **si ignora** che per effetto dell'art. 2229 del codice civile l'iscrizione all'albo fa assumere all'infermiere la qualificazione di **professione intellettuale**, che ha da tempo tanto influito sul trattamento economico proprio di competenza del C.C.N.L. e, quindi, del sindacato **(e pertanto dovrebbe essere ben a conoscenza di un sindacalista)**;

b) **si ignora** che si tratta di comportamento apertamente contrastante con quello **nazionale** (ma anche regionale) del medesimo sindacato, da sempre favorevole all'iscrizione in parola, per totale consapevolezza della complementarietà tra la funzione degli enti professionali e quella propria, come avviene per tutte le professioni;

c) **si ignora** che tutte le riforme recenti a beneficio delle professioni sanitarie non mediche: soppressione dell'ausiliarità della professione (art. 1, comma 1 L. 42/99; istituzione della laurea di 1° livello (art. 6, comma 3 D.Lgs. 502/92, con riferimento a modifiche e integrazioni di cui agli artt. 1 a 4 L. 251/00); istituzione della laurea specialistica e riconoscimento anche alla professione infermieristica della **Dirigenza sanitaria** (artt. 5 e 6 ancora della L.251/00, ecc.), sono dovute ai **Collegi** (anche delle Ostetriche e dei TSRM) a mezzo delle loro Federazioni Nazionali;

d) **si ignora** che il nostro ordinamento si ispira al principio di affidare alla competenza degli enti pubblici professionali la funzione di rappresentare peculiarmente gli elementi del **profilo professionale** (formazione, abilitazione, sfera di competenza) e al sindacato prevalentemente quella relativa agli aspetti aventi diretta o indiretta rilevanza economica.

Innanzitutto a tale stato effettivo delle cose, si impone, da parte di chi di **dovere**, di acquisire **consapevolezza e conoscenza** della **VERITA'** e chiedersi che fine ha, e **A CHI GIOVA**, tale comportamento **ostruzionistico e pansindacalistico**, contrastante con il nostro ordinamento giuridico, improntato alla complementarietà tra Ordini Professionali e OO.SS., con la peculiarità che, essendo i primi **enti di diritto pubblico**, incombe su di essi, a differenza dei sindacati, il dovere istituzionale non di rappresentare isolatamente i diritti dei lavoratori, ma coordinarli con quelli pubblici, ovvero di tutti, secondo il principio della **solidarietà** e quello del **buon andamento** della Pubblica Amministrazione, dettati rispettivamente dagli articoli 2 e 97 della Costituzione, ai quali si dovrebbe ispirare tutto quanto, anche nel caso, di competenza della ASL, dell'ente pubblico professionale, nonché delle OO.SS.

Quando dei fini ultimi del nostro **ordinamento giuridico** ne acquisiremo tutti **perfetta e completa consapevolezza** e **si provvederà nell'INTERESSE PUBBLICO** alla loro conseguente attuazione, allora si avrà, a bene di tutti, una società più **ORDINATA**.

Per il Consiglio Direttivo  
Il Presidente  
Carlo CELENTANO